

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA — I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

9.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 12 MAGGIO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MAZZINI

#### INDICE

	Pag.
<b>Disegni di legge (Discussione):</b>	
Norme in materia finanziaria relative alla Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C. I. T. A. O.) ed abrogazione della legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2586, che ha convertito in legge il Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1702. (Modificato dal Senato). . . . .	155
Trasformazione dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale in « Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale ». (Modificato dal Senato) . . . . .	156

La riunione comincia alle 19,15.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Acerbo, Brizi, Colombati, Landi, Paolini e Scotti.

Constata che la Commissione è in numero legale.

(Interviene alla riunione Sua Eccellenza TERUZZI, Sottosegretario di Stato per l'Africa italiana. — Interviene anche, debitamente autorizzato, il Consigliere nazionale RINALDI).

ARCIDIACONO, Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE propone che si discuta subito il disegno di legge relativo alla Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale, emendato dalla Commissione di finanza del Senato.

(La Commissione approva).

**Discussione del disegno di legge: Norme in materia finanziaria relative alla Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C. I. T. A. O.) ed abrogazione della legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2586, che ha convertito in legge il Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1702. (Modificato dal Senato). (106-B)**

PRESIDENTE avverte che la Commissione di finanza del Senato all'articolo 2 del disegno di legge, già approvato dalla Commissione generale del bilancio, dopo le parole: « ad emettere una o più serie di obbligazioni », ha aggiunto: « in limiti non superiori al capitale sociale ».

Dal resoconto della Commissione di finanza del Senato si rileva che il Ministero dell'Africa italiana, interpellato su questo emendamento, ha risposto in questi sensi:

« Sarebbe desiderabile che la Onorevole commissione non insistesse sull'emendamento proposto all'articolo 2 nel quale la elasticità

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

della forma trova la sua ragione di essere nella impossibilità di prevedere, fin da ora, quali saranno le future attività della C. I. T. A. O. e quindi anche impossibilità di formulare previsioni circa le sue occorrenze finanziarie a venire.

Si assicura che anche questa formula è stata approvata dal Ministero delle finanze ».

In ordine alla portata dell'emendamento, osserva che l'articolo 171 del Codice di commercio e insieme il Regio decreto 21 aprile 1927-V, n. 698, pongono già le opportune limitazioni alla emissione delle obbligazioni da parte delle società commerciali. Non si vede la ragione per la quale la C. I. T. A. O. dovrebbe essere sottoposta ad un regime di eccezionale rigore e, per altri versi, di eccezionale larghezza rispetto a quello che si applica a tutte le altre società commerciali. Difatti l'articolo 171 del Codice di commercio limita l'emissione delle obbligazioni all'ammontare del capitale sociale versato e tuttora esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.

Nel capoverso si prevede poi una eccezione per il caso che si tratti di obbligazioni garantite da titoli nominativi a debito dello Stato, Province o Comuni, aventi corrispondente scadenza e depositati nella Cassa depositi e prestiti, per rimanervi fino alla estinzione delle obbligazioni emesse.

Il Regio decreto 21 aprile 1927-V, n. 698, ha poi contemplato altre eccezioni, in virtù delle quali si può raggiungere in certi casi al massimo il doppio del capitale sociale.

Queste eccezioni sono circondate peraltro da tutte le necessarie garanzie, anche perchè il Regio decreto del 1927 subordina le deroghe, ivi contemplate, al limite normale dell'articolo 171, alla emanazione di un apposito decreto del Ministro delle corporazioni d'accordo con quello delle finanze.

In queste condizioni di cose il regime della legge comune sembra già sufficiente tutela, senza che vi sia bisogno di particolari disposizioni restrittive concernenti in modo particolare la C. I. T. A. O. D'altra parte l'emendamento elaborato dal Senato si riferirebbe al capitale sociale, senza però accennare all'ultimo requisito che si debba trattare di « capitale versato e tuttora esistente secondo l'ultimo bilancio approvato », ulteriore requisito che pur implica una nuova remora particolarmente opportuna.

La particolare disciplina che verrebbe applicata alla C. I. T. A. O. se, per certi rispetti, sarebbe senza adeguata ragione più rigorosa, per altri rispetti sarebbe più larga della disciplina comune.

Sotto entrambi i punti di vista tale particolarità di trattamento non sembra opportuna.

TERUZZI, *Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana*, aggiunge che l'articolo 2 in esame è la riproduzione esatta dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1702, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2586, che fu già approvata dalla Camera e dal Senato. Non si vede quindi la ragione dell'emendamento introdotto dalla Commissione di finanza del Senato.

MEZZETTI NAZARENO. Data la natura del disegno di legge che la Commissione generale del bilancio ha approvato, ritiene poco rilevante l'emendamento della Commissione di finanza del Senato, anche perchè le obbligazioni da emettere sarebbero garantite dallo Stato. Giudica quindi che si debba respingere l'emendamento.

CERUTTI illustra la portata dell'articolo 171 del Codice di commercio, relativamente alla emissione di obbligazioni per una somma maggiore del capitale sociale, quando l'eccedenza sia garantita da titoli nominativi a debito dello Stato, delle Province e dei Comuni.

PAROLARI ritiene che la questione si possa risolvere aggiungendo all'articolo 2, dopo le parole: « emanato di concerto con quello per la finanza », le altre: « e ciò in deroga all'articolo 171 del Codice di commercio ».

PRESIDENTE avverte che vi è urgenza di approvare questo disegno di legge prima che sia trascorso il termine di un mese dal giorno della sua presentazione.

BRUCHI. Sarebbe opportuno formulare un nuovo emendamento, che potrebbe anche essere accettato dal Governo, nel quale si dicesse che l'emissione delle obbligazioni dovrà avvenire in conformità delle disposizioni del Codice di Commercio.

RICCHIONI propone che sia respinto l'emendamento della Commissione di finanza del Senato.

PRESIDENTE pone a partito la proposta di respingere l'emendamento all'articolo 2.

*(La proposta è approvata).*

**Discussione del disegno di legge: Trasformazione dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale in « Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale ». (Modificato dal Senato). (62-B)**

PRESIDENTE avverte che la Commissione di finanza del Senato ha emendato nel seguente modo l'articolo 4 del disegno di

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

legge approvato dalla Commissione generale del bilancio:

« Il rapporto d'impiego del personale dell'Istituto di Credito Agrario per l'Italia centrale, che, a giudizio del Commissario straordinario dell'Istituto Federale di Credito Agrario per l'Italia centrale, sentito il Comitato di sorveglianza non possa essere utilizzato dall'Istituto medesimo entro il termine di sei mesi a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, viene a cessare alla scadenza del termine suddetto. Al detto personale è corrisposto il trattamento economico previsto per il caso di cui alla lettera c) dell'articolo 48 del Regolamento dell'Istituto (parte terza) approvato con decreto ministeriale 7 febbraio 1930-VIII e successive modificazioni ».

Ricorda che tale articolo era stato formulato dal Consigliere nazionale Landi e integrato dal Consigliere nazionale Brizi, relatore del disegno di legge, entrambi oggi in congedo.

PASCOLATO ricorda che, in sede di discussione del disegno di legge, aderì alla formula dell'articolo 4 proposta dal Consigliere Landi e integrata del relatore Brizi, ma dichiarò che in ogni caso spettava al Commissario il giudizio sulla possibilità di utilizzare o meno il personale da parte del nuovo ente. Ora questo criterio che, a suo avviso, è perfettamente logico, è suffragato dall'emendamento introdotto dalla Commissione di finanza del Senato.

Data però l'assenza del consigliere Landi chiede se sia possibile rinviare l'esame dell'emendamento, in modo da permettere al Consigliere Landi di esprimere su di esso il suo parere.

BRUCHI richiama l'attenzione sulla brevità del termine di un mese entro il quale, secondo l'articolo 16 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, i disegni di legge devono essere approvati dalle Assemblee legislative, e prega il Presidente di fare, in proposito, una segnalazione alla Presidenza della Camera.

PASCOLATO non vorrebbe che la sua proposta di rinvio facesse decadere il disegno di legge. Dichiarò, peraltro, di essere favorevole all'emendamento del Senato.

PRESIDENTE non crede che, per lo scrupolo manifestato dal consigliere Pascolato, si debba rinviare l'esame dell'articolo 4. D'altra parte, a suo avviso, l'articolo 4, nella dizione adottata dalla Commissione di finanza del Senato, tutela gli interessi del personale, che furono prospettati nella passata

riunione dai consiglieri nazionali Landi e Pascolato.

MEZZETTI NAZARENO. Data la situazione in cui verrebbe a trovarsi il personale che non potesse essere utilizzato dal nuovo Istituto di credito agrario, giudica opportuno che l'emendamento debba essere esaminato dal consigliere Landi.

SPINELLI DOMENICO osserva che l'emendamento è stato concordato col Governo.

PASCOLATO ravvisa che, adottato il principio che il personale non possa essere eliminato « ope legis », appare logico che il giudizio circa la utilizzazione di esso debba essere riservato al Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza dell'Istituto, come appunto propone la Commissione di finanza del Senato. L'articolo 4 potrebbe quindi essere approvato, anche tenendo conto dei motivi che indussero il consigliere Landi a modificare il testo governativo dello stesso articolo.

ARMENISE propone che si approvi l'articolo 4 emendato dal Senato.

MEZZETTI NAZARENO si preoccupa delle sorti del personale, e propone il rinvio della discussione.

PALERMO osserva che l'emendamento della Commissione di finanza del Senato ribadisce un principio che la Commissione generale del bilancio, con l'approvazione della formula proposta dal consigliere Landi, non ha creduto di accogliere.

MOLFINO nota che il Commissario deve avere i poteri necessari per svolgere il suo mandato.

RINALDI rileva che in effetti il personale attualmente ha la stabilità di impiego, e che in base alla nuova legge potrebbe essere immediatamente licenziato.

ARMENISE osserva che l'Istituto ha un regolamento che determina le condizioni di stabilità e di liquidazione del personale e che a tale regolamento si riporta l'articolo 4. In sostanza tale regolamento ha vigore sia che il rapporto d'impiego del personale cessi per effetto della legge, sia che cessi in seguito a determinazione del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza.

BRUNI pur rendendosi conto del fatto che, non approvando l'emendamento del Senato, si oltrepassa il termine di un mese per l'approvazione del disegno di legge, termine che risulta eccessivamente breve, crede preferibile decidere il rinvio, prospettando al Presidente della Camera la necessità di una proroga.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ARMENISE chiede quali diritti del personale siano lesi qualora si accetti l'emendamento proposto dal Senato.

RINALDI osserva che la questione non va esaminata soltanto in ordine al trattamento di liquidazione del personale, previsto dal regolamento dell'Istituto, ma in ordine alla possibilità di conservare l'impiego allo stesso personale. Si vorrebbe, in sostanza, che una parte del personale fosse utilizzata dal nuovo Istituto e che la restante parte fosse assorbita dalle Casse di risparmio che partecipano all'Istituto. Ora l'Ispettorato del credito si è preoccupato del fatto che, in base all'articolo approvato dalla Commissione generale del bilancio, si potesse ritenere che le Casse di risparmio avessero l'obbligo di assumere il personale in soprannumero. La Confederazione dei lavoratori dell'azienda del credito e dell'assicurazione ha pertanto ritenuto opportuno redigere un nuovo emendamento concordato con il Governatore della Banca d'Italia, che potrebbe essere sottoposto all'approvazione della Commissione di finanza del Senato.

PASCOLATO in ordine al rilievo fatto dal consigliere Armenise osserva che, qualora un'azienda sia assorbita da un'altra, in genere, mercé l'opera del Comitato di sorveglianza e delle organizzazioni sindacali, si cerca di sistemare tutto il personale. Nel caso in esame, la creazione di un nuovo istituto implica evidentemente un nuovo indirizzo economico e un nuovo assetto organizzativo. Le organizzazioni sindacali esplicheranno la loro opera perchè il personale trovi occupa-

zione; ma non si può, da un punto di vista sostanziale, stabilire che l'Istituto rinunci, fin dal primo momento, alla facoltà di modificare la struttura del personale.

MOLFINO non crede che si voglia instaurare il principio che un ente il quale si trasformi non abbia la facoltà di scelta in ordine al personale. Si può dunque, a suo avviso, approvare l'emendamento del Senato, poichè il Partito e le organizzazioni sindacali saranno, come sempre, solleciti della sorte del personale, pronti ad intervenire per evitare eventuali ingiustizie.

MEZZETTI NAZARENO pur ammettendo che le aziende possono dare l'assetto che ritengono più opportuno al proprio personale, osserva che nel caso in esame è in gioco la sorte di 260 impiegati i quali, se licenziati, difficilmente troverebbe un'altra occupazione. Insiste pertanto nella proposta di rinvio della discussione.

MOLFINO nota che non è il caso di prospettarsi l'ipotesi del licenziamento di 260 impiegati.

PRESIDENTE pone a partito la proposta di rinvio della discussione.

*(Non è approvata).*

Pone a partito l'articolo 4 emendato dalla Commissione di finanza del Senato.

*(Dopo prova e controprova l'articolo 4 risulta approvato).*

**La riunione termine alle 20,30.**